

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI DATI, INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI TENUTI DALLA M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A.

Articolo 1 – Ambito di regolamentazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

L'accesso civico è inteso nelle seguenti accezioni:

- l'accesso civico semplice, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere e ottenere i dati, i documenti o le informazioni che M&P abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- l'accesso civico generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti ed alle informazioni detenuti da M&P, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, entro i limiti previsti dal successivo articolo 15.

Articolo 2 – Accesso documentale

1. L'accesso documentale resta disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241; M&P ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni e successive modificazioni.

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” ex art. 5 co.1. del D.lgs. 33/2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Articolo 3 – Ambito di applicazione oggettivo

L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, è esercitabile per i soli dati, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione espressamente previsti dal Legislatore ai quali la pubblica amministrazione non ha in precedenza ottemperato, o vi ha adempiuto parzialmente.

Articolo 4 – Soggetti legittimati

Il diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, così come previsto dallo stesso art. 5 comma 1, comma 3 D. Lgs. 33/2013.

Articolo 5 – Modalità di presentazione

La M&P Mobilità & Parcheggio s.p.a. ha pubblicato sul sito web della società (Sezione Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti/ Accesso civico/ Accesso civico semplice) un modello di istanza che il cittadino può prelevare, compilare e far pervenire presso la società.

L'istanza in esame deve essere rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza- Dott. Erminio Copparo a mezzo pec: parcheggiancona@legalmail.it, email: ammdelegato@anconaparcheggi.it, via fax al n. 071/2818650 , in forma cartacea, anche a mano, recapitando l'istanza all'indirizzo: M&P Mobilità & Parcheggio s.p.a. via Mamiani 76- 60125 Ancona

Articolo 6- Contenuto dell'istanza

L'istante deve necessariamente indicare le proprie generalità e i propri recapiti telefonici.

L'identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande.

Sono inammissibili eventuali richieste anonime che non consentano una corretta individuazione del soggetto istante.

L'istanza può essere presentata da un delegato. Si precisa che, qualora l'istanza non sia sottoscritta dal richiedente in presenza del personale addetto, la stessa dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità dell'istante, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 e comma 3 D.P.R. 445/2000.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha evidenziato una serie di elementi da dover rispettare nella compilazione dell'istanza di accesso civico, di seguito dettagliati.

I dati, i documenti e le informazioni oggetto della richiesta devono essere adeguatamente individuati, quanto meno deve essere chiaro ed espresso la natura e il loro oggetto. Qualora l'istante non identifichi l'oggetto della sua richiesta, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, gliene dà comunicazione affinché provveda ad integrare la richiesta presentata.

Sono inammissibili istanze meramente esplorative o formulate in maniera vaga.

Sono inammissibili istanze aventi ad oggetto un numero elevato e irragionevole di documenti, che imporrebbero una mole di lavoro elevata.

Articolo 7- Accoglimento

Il Responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto l'istanza di accesso, verifica se per il dato, documento o informazione richiesti sussista l'obbligo di pubblicazione in capo alla pubblica amministrazione.

Nell'ipotesi in cui sia accertata la sussistenza dell'obbligo, al quale la M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. non ha ottemperato, si procederà alla pubblicazione nel sito web della società.

Il responsabile del procedimento nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ne dà pronta comunicazione all'interessato indicando, altresì, il collegamento ipertestuale ove lo stesso potrà consultare il documento, il dato o l'informazione richiesta.

Nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione faccia decorrere il termine perentorio di 30 giorni senza fornire una risposta all'istante, o fornirgliene una completa, lo stesso potrà presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui dati e contatti sono stati pubblicati nel sito istituzionale della Società nella Sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione- responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza”, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013 (con provvedimento motivato entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza).

Infine, il richiedente avverso la decisione sull'istanza di accesso o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104

ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” ex art. 5 co.2 e 5-bis co.2. del D.lgs. 33/2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Articolo 8 – Ambito di applicazione oggettivo

Il diritto di accesso civico generalizzato è disciplinato dall'art. 5 comma 2 Dlgs 33/2013.

La norma indicata dispone che qualsiasi privato cittadino può rivolgersi alla Pubblica Amministrazione per accedere a qualsiasi dato o documento in possesso della stessa, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo di pubblicazione.

L'istanza dovrà indicare puntualmente i dati o i documenti oggetto della stessa, pena il rigetto.

Pertanto, saranno inammissibili istanze prive di idonea individuazione del contenuto, così come specificato dalle Linee guida dell'ANAC in tema richiamate in premessa.

Inoltre, la M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. rigetterà eventuali istanze aventi ad oggetto un numero irragionevole di documenti, comportante, inoltre, un onere troppo gravoso per la società.

Articolo 9– Soggetti legittimati

Qualsiasi privato cittadino può rivolgersi alla P.A allo scopo di accedere ai documenti o ai dati in possesso della stessa, a prescindere dalla sussistenza o meno di un interesse giuridico sotteso.

Articolo 10 – Uffici competenti

La M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. ha pubblicato sul sito della società (sez. Amministrazione Trasparente- Altri contenuti- Accesso civico- Accesso civico generalizzato) i seguenti documenti:

- modulo richiesta di accesso civico generalizzato;
- istruzioni - Uffici competenti;
- l'istanza in esame deve essere rivolta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza- Dott. Erminio Copparo a mezzo pec: parcheggiancona@legalmail.it, email: ammdelegato@anconaparcheggi.it, via fax al n. 071/2818650 , in forma cartacea, anche a mano, recapitando l'istanza all'indirizzo: M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. via Mamiani 76 - 60125 Ancona.

Articolo 11 - Modalità di compilazione dell'istanza

Come sopraindicato, nel sito web della società è disponibile un modello di istanza di accesso civico generalizzato.

Il richiedente dovrà precisare i dati o i documenti oggetto dell'istanza stessa, pena il suo rigetto.

L'Anac, nelle Linee Guida indicate in premessa, ha chiarito che sono inammissibili richieste esplorative, prive di una puntuale indicazione dell'oggetto della richiesta stessa.

La M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a., infine, rigetta eventuali richieste aventi ad oggetto un numero elevato di documenti, tali da comportare un onere eccessivo per il personale dipendente.

La M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. rilascia le copie richieste in formato elettronico o cartaceo gratuitamente, salvo eventuali rimborsi per i costi affrontati per il rilascio delle copie che dovranno essere documentati.

Qualora l'istante presenti una richiesta incompleta, il responsabile del procedimento gliene dà comunicazione, così da provvedere al completamento della stessa.

Articolo 12 – Soggetti controinteressati

La M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. laddove individui la presenza di soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.lgs 33/2013, gliene dà comunicazione mediante invio, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento, dell'istanza di accesso presentata dal richiedente, fornendogliene una copia.

Il controinteressato, pertanto, potrà entro 10 giorni dal ricevimento della missiva sopraindicata presentare motivata opposizione circa il rilascio di quanto richiesto dall'istante.

Articolo 13 – Termini del procedimento

La M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. ha il termine di legge di trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, per concludere il procedimento in esame con un provvedimento espresso e motivato.

Nell'eventualità che vi sia un soggetto controinteressato, la decorrenza dei termini sopraindicati rimane sospesa in attesa di una sua eventuale opposizione.

Articolo 14- Accoglimento dell'istanza

Nel caso di accoglimento dell'istanza di accesso, la M&P Mobilità & Parcheggio s.p.a. inoltra all'istante i dati e i documenti richiesti nei termini sopraindicati.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico è gratuito, di contro, ove vengano rilasciate copie cartacee è previsto il rimborso del costo effettivamente sostenuto dalla M&P Mobilità & Parcheggio s.p.a. per la riproduzione.

Articolo 15- Esclusioni e limiti all'accesso

L'art. 5 bis del D.lgs 33/2013, così come modificato dall'art. 6 comma 2 del D.lgs 97/2016, disciplina le ipotesi di esclusione e i limiti all' accesso civico, cui si fa espresso rinvio.

Articolo 16 – Richiesta di riesame

Avverso il rigetto della M&P Mobilità & Parcheggio s.p.a. dell'istanza presentata, o in caso di mancata risposta, il richiedente potrà presentare motivata richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale ha il termine di 20 giorni, per decidere in merito con provvedimento motivato.

L'istanza di riesame può essere consegnata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata parcheggiancona@legalmail.it

Il nominativo e il contatto del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono pubblicati nel sito web della Società <http://www.anconaparcheggi.it/Amministrazione-Trasparente-2018.html>

Articolo 17 – Foro competente

La decisione del Responsabile del procedimento o in caso di riesame, avverso la decisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in caso di differimento o inerzia della M&P Mobilità & Parcheggio s.p.a., l'istante potrà proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010.

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 – Tutela della Privacy

I dati personali degli istanti verranno trattati in conformità al regolamento privacy applicato presso la M&P Mobilità & Parcheggio s.p.a., GDPR 679/2016 liberamente consultabile al seguente indirizzo:

http://www.anconaparcheggi.it/images/informativa_trattamento_dati_personali_MP_ancona.pdf

Articolo 19 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento viene tempestivamente pubblicato sul Sito istituzionale alla pagina web “Società trasparente”.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti e le altre fonti in materia, con particolare riferimento alle Linee Guida adottate dall’A.N.A.C. con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.